



## **IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** l'ord. n. 62/23 con la quale si interdiceva, in relazione all'effettuazione di lavori di ripavimentazione, un'area demaniale marittima presso la radice del molo Bausan del porto di Napoli;

**VISTA** la nota n. 30616 del 16.11.23 con cui l'Uff. Tecnico comunicava il completamento dei lavori di ripristino pavimentazione, e la conseguente possibilità di procedere alla revoca della summenzionata ordinanza;

**RITENUTO** necessario procedere alla revoca dell'ordinanza n.62/23, al fine di consentire alla soc. concessionaria Co.Na.Te.Co di rientrare in possesso dell'area de quo;

**VISTI** gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94;

**PRESO ATTO** della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let.a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

**IL DIRIGENTE**

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**ORDINA**

**Art. Unico**

A decorrere dal 18.11.23 è abrogata l'ordinanza n. 62/23 e, pertanto, l'area d.m. precedentemente interessata dai lavori (E2) di mq 2000 ritorna nella piena disponibilità della società concessionaria.

Napoli, li 17.11.2023

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Andrea ANNUNZIATA